



**LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
(ART.110 D.lgs 36/2023)**



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA NUOVA IMPOSTAZIONE

•La nuova disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse risulta caratterizzata, nell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, da un'importante **innovazione:**

il dato normativo, infatti, non identifica più i parametri di riferimento per l'individuazione dell'anomalia,

rimettendo alle stazioni appaltanti la specificazione nel bando (o disciplinare) o nella lettera di invito degli elementi specifici per la valutazione della criticità che comporta la successiva e necessaria verifica

INFATTI SI LEGGA IL PRIMO COMMA DELL'ART.110→



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110

- 1. Le stazioni appaltanti **valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'[articolo 108, comma 9](#), *(i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.)* appaia anormalmente bassa.

Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

CONSEGUENZA l'obbligo per ogni stazione appaltante di specificare negli atti di gara i dati minimi dimostrativi dell'affidabilità delle offerte, che, qualora non riscontrati, comportano l'attivazione del procedimento di verifica



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110-

cosa dice la Relazione della Camera dei Deputati

Il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis (*n.b. non esiste l'allegato II.12 bis*), ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti.



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110- La tempistica

- 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.**



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DEROGA dell'art.54 (ESCLUSIONE AUTOMATICA)

QUANDO

- 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 110](#), prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#)-AFFIDAMENTI DIRETTI.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DEROGA dell'art.54 (ESCLUSIONE AUTOMATICA)

- 2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti **indicano negli atti di gara il metodo** per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'[allegato II.2](#), ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'[allegato II.2](#).
- 3. *In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.2](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DEROGA dell'art.54 (L'INNOVATIVITA')

- in quanto consente alle stazioni appaltanti **di determinare la metodologia** specifica in sede di sviluppo del processo valutativo, fornendo uno strumento operativo per ridurre i margini di analisi elaborativa preliminare delle medie di ribasso da parte degli operatori economici



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110 (i tre aspetti)

- 3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - a) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110 (no giustificabili 2 casi)

- 4. Non sono ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110 (le esclusioni)

- 5. La stazione appaltante **esclude l'offerta se le spiegazioni** fornite **non giustificano** adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, **tenendo conto** degli elementi di cui al comma 3,
- oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto :**
 - a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 119](#) (subappalto);
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 108, comma 9](#) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 41, comma 13](#).



LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

LA DISPOSIZIONE dell'art.110 (le esclusioni - l'aiuto di stato)

- 6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 2 APRILE 2020 N.2213

IL PRINCIPIO

Sussiste una netta distinzione funzionale fra

la verifica di anomalia – volta ad accertare la **sostenibilità** dell’offerta, e dunque la sua **serietà** – e la valutazione dell’offerta, nonché la (successiva) verifica dell’esatto adempimento da parte dell’affidatario,

segmenti del rapporto fra l’**impresa e l’amministrazione** del tutto diversi fra loro e aventi ben distinte finalità.



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 2 APRILE 2020 N.2213

COSA VUOL DIRE

Allorché in sede di **giustificativi** emerga una **variazione** del contenuto dell'**offerta** formulata in sede di gara, ciò implica di per sé la necessaria **esclusione** del concorrente: in tal caso non ha infatti luogo una (inammissibile) **rivalutazione** dell'offerta, bensì la presa d'atto della **difformità** - rispetto a detta offerta - di quanto indicato dall'impresa attraverso i giustificativi finali. Sono questi ultimi a determinare dunque le **variazioni e difformità** censurate, e a rendere necessaria l'esclusione del concorrente, senza che sia perciò ravvisabile un qualche riesame dell'originaria offerta da parte della stazione appaltante.



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 2 APRILE 2020 N.2213

Sono **inammissibili i nuovi documenti** prodotti in **appello** in violazione del divieto di cui all'[art. 104, comma 2, Cod. proc. amm.](#), trattandosi di documenti preesistenti tendenti ad offrire dati e indicazioni diverse od aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede di verifica d'anomalia, atteso che oggetto del presente giudizio è la legittimità dei provvedimenti adottati e delle valutazioni espresse dall'amministrazione nel contesto della suddetta procedura di verifica, sulla base dei giustificativi in tale frangente forniti dall'impresa.



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**E' POSSIBILE SINDACARE VERIFICA ANOMALIE EFFETTUATA
DALL'AMMINISTRAZIONE?**

-SVARIATE GIURISPRUDENZE

- **SI** in caso di irragionevolezza, macroscopica illogicità o di decisivo errore di fatto che rendono palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta (CDS SEZ V N.5332/2018)
- **NO** In generale in quanto l'attività di verifica si caratterizza per la discrezionalità tecnica per cui anche se in astratto contestabile l'operato della PA non può rientrare nell'ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità l'operato in quanto il giudice non può sostituirsi all'amministrazione ritenendo illegittima una determinazione che non è illogica



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

E' POSSIBILE SINDACARE VERIFICA ANOMALIE EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE?

-CDS SEZ V 29.03.2021 N.2594

- se il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria,
- non può per contro procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria dell'amministrazione, di talché tale sindacato rimane limitato ai casi di "macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso
di cui alla delibera n. 1184 del 19 dicembre 2018**

IL SINDACATO

l'Autorità, facendo proprio un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha avuto in più occasioni modo di precisare che **il sindacato sull'operato della stazione appaltante in punto di verifica di anomalia è consentito solo in presenza di macroscopiche illogicità o omissioni ovvero di evidenti errori di fatto**, e “**non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione**”



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**E' POSSIBILE IL CONTRADDITTORIO
NELLA FASE DI VERIFICA DELLE ANOMALIE?**

-SVARIATE GIURISPRUDENZE

- **SI** anche se il procedimento ha una sola fase

FASE UNICA

- PA avanza richiesta di spiegazioni/giustificazioni/chiarimenti
- OPERATORE ECONOMICO: produce giustificazioni

Infatti non è possibile limitarsi a regole rigide ma è possibile instaurare un contraddittorio



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Parere di precontenzioso di cui alla
delibera n 241 del 5 maggio 2018 e
delibera n.1083 del 21 novembre 2018-

IL CONTRADDITTORIO

Quanto alle modalità con le quali deve essere condotto il contraddittorio **tra stazione appaltante e operatore economico**, l'Autorità, in linea con l'unanime giurisprudenza, **ha più volte specificato che la verifica di congruità dell'offerta si configura come un SUBPROCEDIMENTO che, lungi dall'averne una natura sanzionatoria, mira ad appurare l'attendibilità dell'offerta stessa nel suo complesso e non ad indagare singole inesattezze**

Si tratta, dunque, di una **valutazione di tipo globale e sintetico**, e non tesa ad appurare la presenza di singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, e prive di effettiva incidenza sull'offerta economia nel suo insieme



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Di conseguenza

LA FORMA

il SUBPROCEDIMENTO di verifica deve essere condotto **senza alcun particolare formalismo**, attuando una fattiva collaborazione tra amministrazione e offerente, tesa all'effettiva instaurazione di un contraddittorio tra le parti, che consenta, in definitiva, l'apprezzamento dell'adeguatezza e serietà dell'offerta presentata

l'Autorità **ha respinto le doglianze di un concorrente che si lamentava dell'illegittimità della richiesta avanzata da una stazione appaltante di ottenere, nell'ambito di un SUBPROCEDIMENTO di verifica dell'anomalia, un piano dettagliato di lavoro a giustificazione dell'offerta presentata, in quanto non preventivamente previsto nel disciplinare di gara**



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

ATTENZIONE

**Parere di precontenzioso di cui alla
delibera n. 341 del 5 aprile 2018**

l’Autorità ha ritenuto viziato un subprocedimento di verifica di anomalia laddove la stazione appaltante ha apprezzato positivamente un’offerta che risultava carente della specifica indicazione di talune voci (quali quelle della quotazione delle spese generali e del costo del responsabile tecnico), **senza aver compiuto in proposito un’adeguata e seria verifica.** A parere dell’Autorità, che ha dichiarato viziato per difetto d’istruttoria la verifica di anomalia, **“la stazione appaltante non pare avere svolto un giudizio tecnico serio e argomentato avendo omesso un doveroso approfondimento istruttorio in relazione alle voci delle spese generali e della prestazione professionale Responsabile Tecnico**



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Parere di precontenzioso di cui alla
delibera n. 770 del 4 settembre 2019

- MOTIVAZIONE NELLA VERIFICA ANOMALIE

il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta - a differenza di quello negativo - non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, a condizione che queste ultime siano congrue ed adeguate ”



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

E' POSSIBILE COMPARARE L'OFFERTA ANOMALA CON ALTRE?

CDS SEZ III, 29 GENNAIO 2019 N.726

•OMISSIS... - *tra i principi generali in tema di sindacato del giudizio di non anomalia dell'offerta - la giurisprudenza di questo Consiglio ha enunciato quello per cui la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse.*



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

SUPPORTO AL RUP NELLA VERIFICA DI ANOMALIA

CDS SEZ III 18.03.2021, N.2315

Si afferma il principio mediante il quale **non costituisce ex se un vizio di legittimità della procedura il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia e che ne abbia delegato la verifica ad una Commissione o tecnico nominato ad hoc**. Ove, infatti, il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell'offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l'ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni.

L'affidamento dell'incarico di verifica dell'anomalia non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, ove le condivida



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

IRRILEVANZA DEL MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE NELLA VERIFICA DI ANOMALIA

TAR SALERNO SEZ 16.03.2021, N.697

Nelle gare di appalto spetta al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-procedimento di verifica di anomalia: “è, in effetti, fisiologico che sia il RUP, in tale fase, ad intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull’operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospette di anomalia: del resto, ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione in sede di esame delle offerte. La valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione aggiudicatrice su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell’offerta, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’offerta economica è formulato in assoluto avendo riguardo all’affidabilità dei prezzi applicati ex se considerati” la verifica di anomalia rientra, secondo le regole generali, nelle competenze del RUP e **la mancata attivazione del ruolo integrativo e di supporto affidato alla commissione non concreta un vizio di incompetenza ma una lacuna di carattere procedimentale per la quale soccorre il principio dell’irrelevanza delle illegittimità non invalidanti di cui all’articolo 21-octies della l. 241 del 1990**



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso di cui
alla delibera n. 620
del 7 giugno 2017-
L'ISTRUTTORIA**

nell'esecuzione della verifica di anomalia devono essere contemperati **i diversi interessi che vengono in rilievo: da un lato, l'interesse dell'amministrazione**, che è quello di conseguire la (ragionevole) certezza che l'operatore economico abbia formulato un'offerta basandosi su elementi oggettivi e ben ponderati, tali da assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte della prestazione;

**Parere di precontenzioso di cui
alla delibera n. 620
del 7 giugno 2017-
L'ISTRUTTORIA**

nell'esecuzione della verifica di anomalia devono essere contemperati **i diversi interessi che vengono in rilievo: dall'altro, l'interesse dell'operatore economico**, che è, invece, quello di poter divenire il futuro aggiudicatario dell'appalto, sfruttando tutte le particolari situazioni imprenditoriali a lui favorevoli, essendo ammesso, ove occorresse, a giustificare nei confronti della stazione appaltante la serietà della propria offerta



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 620 del 7 giugno 2017-

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

l'Autorità ha confermato, la legittimità dell'operato di un'amministrazione, che, non ritenendo anomala l'offerta presentata da un concorrente per il sol fatto che nella stessa fossero presenti voci relative a prestazioni rese a titolo gratuito (nello specifico, consulenza di ausilio alla progettazione), **ha svolto una verifica di congruità sull'offerta con esito positivo, in ragione dei chiarimenti forniti dall'operatore economico**



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 341 del 5 aprile 2018- PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

l'Autorità ha censurato la condotta della stazione appaltante che ha ritenuto congrua un'offerta nella quale veniva completamente pretermesso qualsiasi riferimento alle prestazioni professionali rese dal responsabile tecnico, alla luce delle giustificazioni addotte in sede di verifica di anomalia circa la pretesa gratuità delle stesse, siccome rese dell'amministratore unico e responsabile tecnico dell'impresa in possesso di abilitazione alla professione e con comprovata esperienza. L'Autorità ha chiarito che “le giustificazioni relative alla “prestazione professionale Responsabile tecnico [...] secondo cui tale prestazione sarebbe svolta gratuitamente dal responsabile dell'impresa, lasciano margini di dubbio circa la possibilità di omettere completamente la corrispondente voce e avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a chiedere ulteriori chiarimenti



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 710 del 24 luglio 2018-
TARDIVITA' GIUSTIFICAZIONI**

l'Autorità che – richiamando un condiviso orientamento giurisprudenziale – ha chiarito che **l'invio tardivo delle giustificazioni debba essere apprezzato in relazione alla prima riunione fissata dalla Commissione o dal seggio di gara successivamente allo scadere del termine indicato per la presentazione delle giustificazioni.**

In questo caso si possono verificare 2 IPOTESI segue



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 710 del 24 luglio 2018-
TARDIVITA' GIUSTIFICAZIONI**

Nel caso in cui le giustificazioni pervengano **oltre il termine fissato dalla stazione appaltante, ma prima della riunione della commissione o del seggio**, l'amministrazione sarebbe tenuta a prendere in considerazione le **giustificazioni proposte**, in quanto, in siffatta ipotesi, la violazione del suddetto termine non determinerebbe alcuna conseguenza sul regolare svolgimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia. **In questo caso, infatti, la tardiva produzione dei chiarimenti non frustrerebbe l'esigenza di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa.**



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 710 del 24 luglio 2018- TARDIVITA' GIUSTIFICAZIONI

Nel caso in cui le giustificazioni pervengano **successivamente al momento in cui la Commissione o il seggio di gara si siano riuniti**, appare **legittima la decisione della stazione appaltante di effettuare la verifica in questione sulla base della sola documentazione già in suo possesso al momento della riunione**. Infatti, ove le giustificazioni giungessero in un momento successivo alla seduta della Commissione di gara, la valutazione dei chiarimenti tardivi imporrebbe una nuova riunione, con conseguente dilatazione dei tempi della procedura di gara



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 262 del 26 marzo 2019-
ESCLUSIONE POST VERIFICA ANOMALIE**

ha ritenuto legittima l'esclusione operata da una stazione appaltante di un concorrente che, nel corso della procedura di anomalia,

in quanto non aveva presentato adeguate giustificazioni in ordine ad alcuni specifici aspetti (quali, tra l'altro, la mancata indicazione dell'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa nei prezzi dei noli a freddo delle attrezzature) non esplicitati nell'offerta



LE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA

**Parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 529 del 17 maggio 2017-
ESCLUSIONE POST VERIFICA ANOMALIE**

PRINCIPIO

L'Autorità ha ritenuto insindacabile l'operato della stazione appaltante che ha disposto l'esclusione di un concorrente all'esito di un contraddittorio orale e scritto - di cui si era dato altresì conto nei verbali di gara - **teso a verifica l'attendibilità, ritenuta, nel caso di specie, insussistente, dell'offerta oggetto del giudizio di anomalia**